NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 47

Trasferimento nei ruoli della Regia aeronautica da quelli delle altre Forze armate

I militari trasferiti nella Regia aeronautica dalle altre Forze armate dello Stato, di concerto fra i Ministeri interessati, sono iscritti nei ruoli della Regia aeronautica (naviganti, specialisti o servizi) previa cancellazione da quelli delle Forze armate di provenienza.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Seconda — Della leva e del servizio militare aeronautico
Titolo	I — La leva aeronautica
Capo	V — Ruoli dei militari dell'aeronautica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-47-trasferimento-nei-ruoli-della-regia-aeronautica-da-quelli-delle-altre/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it